

Collaborazione coordinata e continuativa a progetto: indicazioni operative per il personale ispettivo

di Nicola Porelli

Con la Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce le "indicazioni operative" per un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, alla luce delle novità introdotte dalla c.d. Riforma del mercato del lavoro (l. n. 92/2012).

Si sotto riporta uno schema di sintesi.

Fonti	Legge n. 92/2012, art. 1, commi 23-25, modifica degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003.
Requisiti del progetto Collegamento ad un determinato risultato finale Non coincidenza con l'oggetto sociale del committente	<p>Progetto: unico e indispensabile requisito per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (risulta eliminato il riferimento al "programma di lavoro" o alla sua "fase").</p> <p>Il progetto deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none">- funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;- descritto (prima si richiedeva la mera "indicazione del progetto"). <p>Il contenuto del progetto deve indicare l'attività prestata dal collaboratore per raggiungere un determinato risultato obiettivamente verificabile.</p> <p>Il risultato finale:</p> <ul style="list-style-type: none">- costituisce parte integrante del progetto.- deve essere inteso come modificazione della realtà materiale;- deve essere idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. <p><i>(Esempi:</i> sviluppo di uno specifico software e non l'attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).</p> <p>Il progetto "non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente".</p> <p>L'attività del progetto pur potendo rientrare nel normale ciclo produttivo dell'impresa, "deve però distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa".</p> <p>Il progetto, pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa", deve</p>

<p>Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi</p>	<p>essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi. <i>(Esempio: nell'ambito di un'azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche. Pertanto non sembra essere "genuino" il co.co.pro. per la "creazione software per la clientela").</i></p> <p>Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).</p> <p>Compiti meramente esecutivi: mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore.</p> <p>Compiti meramente ripetitivi: attività elementari rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente.</p> <p>Il Ministero, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, indica, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie; - autisti e autotrasportatori; - baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - custodi e portieri; - estetiste e parrucchieri; - facchini; - istruttori di autoscuola; - lettori di contatori; - magazzinieri; - manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo; - addetti alle attività di segreteria e terminalisti; - addetti alla somministrazione di cibi o bevande; - prestazioni rese nell'ambito di <i>call center</i> per servizi cosiddetti in bound. <p>Rispetto a tali figure, il personale ispettivo procederà a ricondurre nell'alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.</p>
<p>Il corrispettivo nel</p>	<p>Il compenso:</p>

	eventualmente individuate dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.
Applicazione della L. n. 92/2012	Le novità introdotte dalla L. 92/2012 trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012.

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow